

MINISTERO DELLA CULTURA

PARCO ARCHEOLOGICO DI POMPEI

ACCORDO DI PARTENARIATO SPECIALE PUBBLICO PRIVATO

(ART. 151 - COMMA 3 – D. LGS 50/2016)

TRA

Ministero della Cultura (MIC) - **Parco Archeologico di Pompei** con sede in Pompei, alla via Plinio n. 26 (C.F. 90083400631), in persona del Direttore Generale, dott. Gabriel Johannes Zuchtriegel, nato a Weingarten il 24.06.1981 (C.F. ZCHGRL81H24Z112Q), domiciliato per la carica presso la sede dell'Istituto (di seguito per brevità anche denominato "PAP" e, unitamente al Partener Privato, "Parti"), giusta nomina D.P.C.M. del 7 aprile 2021;

E

Il sig. Giuseppe Battaglia, nato a Napoli il 9 luglio 1988, nella qualità di legale rappresentante del Consorzio Consorzio aion, con sede legale in Napoli, in via Argine n. 1150 (C.F. e P.I. 06144681217), Capogruppo - partecipante alla procedura con le imprese consorziate artem srl (C.F. e P.I. 01357630639) e Le Nuvole scpa (C.F. e P.I. 04749040632) - munita di mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza dell'**A.T.I. Consorzio aion/Gruppo Pleiadi Società Cooperativa Sociale** costituitosi con atto a rogito del Notaio Benedetto Giusti in Napoli (Repertorio n. 16687 – Raccolta n. 8094), registrato a Napoli il 10.05.2024 al n. 19888/1T, tra la predetta mandataria e la Gruppo Pleiadi Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Limena (PD), alla via Cesare Battisti n. 51 (C.F. e P.IVA 04415430281) (di seguito "Partner Privato").

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 33 comma 3 del DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 avente ad oggetto il Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, il Parco archeologico di Pompei è un museo di rilevante interesse nazionale dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa) quale ufficio di livello dirigenziale generale;

- ai sensi dell'art. 43 del citato DPCM 2 dicembre 2019, n. 169 al Direttore, è assegnato il compito di programmare, indirizzare, coordinare e monitorare tutte le attività di gestione dell'Istituto;

- il terzo comma dell'art. 151 Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e successive modificazioni prevede che per assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del Partner privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1;

- Il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante il Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici ha previsto all'art. 226 che il decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è abrogato dal 1 luglio 2023 e il comma 2 dell'articolo citato ha previsto che a decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso;

- l'ufficio Legislativo del MIBACT, con nota circolare del 9 giugno 2016, ha illustrato a titolo esemplificativo le caratteristiche operative ed il valore di tale opzione come traguardo operativo che istituisce nuove forme di partenariato pubblico privato più efficaci nella necessaria direzione di potenziare i processi di valorizzazione del patrimonio culturale diffuso sul territorio nazionale;
- con la nota di cui sopra si specifica come tale forma di Partenariato sia del tutto speciale e molto diversa da quella comune disciplinata agli artt. 180 e seguenti, definiti nel nuovo codice dei contratti pubblici quale contratti a titolo oneroso;
- con Determina Dirigenziale n. 67 del 23 maggio 2023 il Parco Archeologico di Pompei, ha disposto l'avvio di un progetto strategico innovativo di educazione e fruizione museale;
- con avviso pubblico del 24 maggio 2023 il Parco Archeologico di Pompei ha dato avvio alla procedura speciale di partenariato ai sensi dell'art. 151 comma 3 del D.lgs. n. 50 del 2016 avente ad oggetto l'allestimento di un Children Museum e la elaborazione e la realizzazione di un programma partecipato di gestione integrata delle attività educative, didattiche e ricreative;
- i soggetti interessati hanno fatto pervenire, entro il termine di trenta giorni dal predetto avviso, una dichiarazione di interesse con la quale hanno manifestato

espressamente la volontà di attivare un partenariato pubblico privato ai sensi dell'art.

151 del D.lgs. 50/2016;

- scaduto il termine il Parco Archeologico di Pompei ha avviato, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori, la I fase di negoziazione con i vari proponenti andando a definire gli aspetti ed i contenuti della proposta partenariale;

- terminata la I fase di negoziazione, nominata la Commissione di Gara, all'esito dell'esame e studio della documentazione delle due proposte partenariali pervenute, con Decreto n. 41 del 7 marzo 2024 è stata decretata l'aggiudicazione in favore della Costituenda ATI Consorzio aion/Gruppo Pleiadi scs risultata la prima della graduatoria provvisoria con il punteggio totale di 99,05/100;

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue

SEZIONE I - CONDIZIONI GENERALI

1. PREMESSE E ALLEGATI

1. Il presente accordo regola il rapporto tra le Parti.
2. Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo.

Elenco degli allegati:

- Allegato 1: Piano di valorizzazione culturale
- Allegato 2: DVR
- Allegato 3: Planimetrie
- Allegato 4: Polizze di cui all'articolo 20 del presente accordo
- Allegato 5: Piano integrato di gestione della sicurezza e dell'emergenza

- Allegato 6: Regolamento per la fruizione e l'accesso al Parco Archeologico di Pompei

Fermo restando quanto sopra, tutto ciò che è relativo al partenariato speciale è compiutamente descritto nel presente contratto e nei documenti di cui all'Avviso pubblico richiamato in premessa. In considerazione di quanto sopra, si richiamano espressamente e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto i documenti di seguito indicati:

- Avviso pubblico e relativi allegati;
- Proposta partenariale presentata dal Partner privato in sede di procedura.

2. CONDIZIONI GENERALI

1. L'Accordo costituisce per le Parti fonte di obbligazioni vincolanti, legittime, valide, azionabili ed eseguibili.

2. Il Partner privato, dichiara e garantisce che:

a) è dotato di ogni potere necessario a sottoscrivere l'Accordo e adempiere validamente alle obbligazioni da esso derivanti;

b) si trova nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di crisi, insolvenza, liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o altre procedure concorsuali e non essendo sottoposto ad alcun procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

c) è in possesso al momento della stipula dell'Accordo e sarà in possesso per tutta la durata dell'Accordo, senza soluzione di continuità, di tutte le abilitazioni, autorizzazioni, licenze e permessi necessari all'esercizio della propria attività di

impresa;

d) non è pendente, né è stata minacciata, alcuna controversia, procedimento giurisdizionale, amministrativo o arbitrale nei confronti propri o di ciascuno dei soci o dei componenti del raggruppamento, che ne possa pregiudicare la capacità di adempiere alle obbligazioni derivanti dall'Accordo.

3. OGGETTO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO

1. Oggetto del presente Accordo di Partenariato (d'ora in poi Accordo) è la definizione della disciplina regolante i rapporti, i singoli ruoli, i compiti, gli impegni reciproci e le modalità di valorizzazione dei siti archeologici del Parco Archeologico di Pompei mediante la realizzazione di un ampio programma di iniziative che consentano di organizzare e gestire in maniera aggregata una molteplicità di attività educative, didattiche e ricreative da svolgersi presso i siti archeologici di Pompei e di Oplontis allo scopo di rendere i suddetti siti luoghi sempre più vitali e inclusivi, e di favorire ed ampliare la loro conoscenza e fruizione presso il pubblico, nonché il coinvolgimento delle comunità locali.

2. Le attività devono essere realizzate in conformità alle previsioni del presente Accordo e del piano di valorizzazione allegato (Allegato 1).

Il PAP si riserva di individuare aree diverse da quelle indicate al punto precedente laddove emergessero particolari esigenze connesse alla tutela e alla valorizzazione delle aree archeologiche.

4. FINALITÀ' DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO

1. Finalità del presente Accordo è l'attivazione del Partenariato speciale pubblico privato richiamato in premessa per migliorare e valorizzare i siti archeologici

affidenti al Parco Archeologico di Pompei.

L'iniziativa di cui al presente Accordo ha, in particolare, come finalità:

a) l'allestimento, presso l'edificio di "Casa di Rosellino" ubicato all'interno del sito archeologico di Pompei, uno spazio dedicato in maniera permanente ad attività didattiche in favore dei minori di età nella forma del "children museum", nonché una reception/postazione stabile di infopoint delle attività didattico ricreative;

b) la definizione di un programma strategico innovativo di fruizione che consenta di ampliare l'offerta formativa del Parco archeologico, attualmente limitata a servizi di didattica destinati alle sole scolaresche, adeguandola ad una società della conoscenza quale quella contemporanea, anche mediante l'utilizzo della tecnologia e della multimedialità;

c) di individuare e gestire in maniera integrata una molteplicità di iniziative di carattere educativo, didattico, e ludico - ricreativo attraverso le quali offrire differenti possibilità di approfondimento dei siti del Parco, e che sia in grado, in particolare, di coinvolgere nel loro insieme bambini, famiglie e più in generale diverse tipologie di pubblico;

d) di favorire, altresì, conformemente alla Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società, cosiddetta Convenzione di Faro, la costituzione di una comunità di persone e di soggetti che attribuisce valore ad aspetti specifici dell'eredità culturale, e che desidera, nel quadro di un'azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future.

5. RAPPORTI DI LAVORO

1. Nell'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, il soggetto dovrà

ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il personale dovrà essere assunto con un livello contrattuale adeguato allo svolgimento delle mansioni previste. Il soggetto dovrà servirsi nello svolgimento delle attività delle figure professionali previste dalla normativa vigente e sulla base di quanto definito nei documenti progettuali.

Le attività educative, laboratoriali, didattiche dovranno essere condotte da operatori in possesso di comprovata formazione. Il numero di persone impiegate dovrà essere tale da garantire un servizio di qualità, efficiente, tempestivo ed ordinato.

~~Solo ed esclusivamente nelle attività educative che comprendono lo svolgimento di servizi di visita guidata il soggetto dovrà avvalersi di personale in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica e le visite dovranno essere fornite in conformità alla vigente disciplina in materia~~

~~Si precisa che sarà sempre consentito a guide turistiche in possesso di abilitazione alla professione ovvero dei requisiti di legge, nonché ad altre associazioni o operatori, di effettuare autonomamente visite guidate nei siti del Parco, fatte salve le disposizioni del MIC o altri organi competenti e a esclusione degli spazi del Children Museum.~~

Il Parco si riserva la facoltà di stipulare Convenzioni con scuole e con altri Istituti per progetti speciali (ad es. rapporti con università, agenzie formative, associazioni ecc...) gestendo in forma diretta le relative attività di convenzione.

Il partner privato sarà responsabile della pulizia, del decoro e cura degli spazi, della

sicurezza di persone (visitatori e personale impiegato), cose e luoghi durante lo svolgimento di ogni attività.

Il soggetto dovrà inoltre essere in regola con il pagamento degli stipendi e dei versamenti dei contributi in favore del proprio personale.

2. È fatto obbligo al Partner privato di rispettare le normative relative la sicurezza in tutte le fasi e tipologie di attività (a titolo semplificativo e non esaustivo gli obblighi di sicurezza inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro, la sicurezza dei cantieri temporanei, la sicurezza museale, la sicurezza degli spazi ad uso pubblico ...). Nello svolgimento delle attività dovranno sempre essere valutate tutte le interferenze e assicurato il costante coordinamento con il RSPP del PAP al fine di provvedere all'eventuale puntuale e tempestivo aggiornamento del DUVRI.

A tale fine, esso dovrà rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e adottare tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone al PAP, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne il PAP da qualsivoglia onere e responsabilità.

Entro la data di avvio dell'esecuzione delle attività, il Partner privato dovrà indicare l'elenco del personale addetto all'esecuzione delle attività, recante i nominativi e i dati anagrafici, la relativa qualificazione professionale, gli estremi dei documenti di lavoro assicurativi.

3. Il Partner privato è responsabile in via diretta del rispetto degli obblighi previsti

nel presente articolo anche in caso di affidamento a terzi di servizi strumentali allo svolgimento delle attività.

In caso di affidamento a terzi è comunque tenuto a comunicare al PAP, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'oggetto delle prestazioni affidate e l'elenco del personale addetto all'esecuzione.

6. LUOGO DELLE PRESTAZIONI

1. Gli spazi destinati all'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo sono situati all'interno del PAP e descritti nell'articolo 11 lettera b del presente accordo.

Nell'ambito del Tavolo tecnico potranno essere individuati ulteriori spazi dove svolgere le attività e le modalità di utilizzo di detti spazi.

Le attività dovranno essere condotte nel rispetto del Regolamento per la fruizione e ingresso nel PAP allegato al presente atto.

2. Gli interventi necessari all'allestimento degli impianti e degli spazi concessi, inclusa la fornitura e l'installazione degli arredi e delle attrezzature a tal fine richiesti, la pulizia e manutenzione ordinaria degli spazi e ogni altra attività funzionale alla conduzione e gestione delle attività sono ad esclusivo carico del Partner privato;

3. Il PAP si riserva, per esigenze di conservazione e tutela del sito collegate allo svolgimento di particolari attività non soggette a programmazione preventiva, previa comunicazione effettuata con anticipo di 30 giorni fatta eccezione per gli interventi di emergenza, di sospendere o limitare le attività oggetto del presente Accordo per un periodo limitato. L'eventuale sospensione e/o l'eventuale limitazione parziali delle aree comporterà una compensazione automatica in termini di numero di giorni

dell'accordo di partenariato per un periodo equivalente ai giorni di sospensione e/o limitazione parziale delle aree.

7. DURATA DELL'ACCORDO PARTENARIALE

1. L'accordo ha la durata complessiva di 5 (cinque) anni rinnovabile, in caso di positiva valutazione sull'esecuzione dello stesso da parte del PAP e in caso di volontà in tal senso del Partner privato, per ulteriori 3 (tre) anni, previa rideterminazione della percentuale sulle vendite e verifica del comportamento tenuto dal partner in ordine all'esatto adempimento degli obblighi contrattuali ivi incluso quello del regolare pagamento delle royalties nonché l'effettuazione delle opere di manutenzione previste;

Entro tre mesi prima della naturale scadenza dell'accordo di PSPP, il PAP comunica al Partner privato l'intenzione di avvalersi della facoltà di rinnovo che dovrà essere concluso entro il termine di novanta giorni, prorogabile su accordo delle parti.

Il rinnovo dovrà avvenire agli stessi, o più favorevoli, patti e condizioni per il PAP.

2. La durata dell'Accordo decorre dalla sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione delle attività.

8. DATA DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

1. Gli immobili e gli spazi saranno messi a disposizione del Partner privato prima della data di avvio dell'esecuzione delle attività, salvo diverso accordo tra le parti. Al momento della messa a disposizione verrà redatto il "Verbale di Presa in Consegna dei luoghi e dei locali annessi" con la descrizione dello stato dei luoghi delle aree individuate all'art. 6 punto 1.

Il Partner privato, controfirmando per accettazione il suddetto Verbale, assume la

custodia e la vigilanza su beni e spazi e strutture rese disponibili per l'esecuzione delle attività, esonerando il PAP da ogni e qualsiasi responsabilità a riguardo.

9. TAVOLO TECNICO PARTENARIATO

1. Il Tavolo Tecnico costituisce l'organismo di confronto e collaborazione tra le parti, per la gestione operativa dei contenuti del partenariato stesso. Ai lavori del Tavolo Tecnico parteciperà il Direttore, il personale del PAP appositamente incaricati, il Rappresentante Legale del Partner privato, i referenti designati dal Partner privato, nonché esperti e collaboratori delle parti, in relazione ai temi di confronto e previa comunicazione all'altra parte.

2. Il Tavolo Tecnico avrà lo scopo di sviluppare il progetto di valorizzazione coerentemente con il piano presentato dal soggetto e dagli obiettivi strategici fissati del PAP allo scopo di ricercare adeguate forme di partecipazione e coinvolgimento, oltre che dei soggetti sottoscrittori dell'accordo, anche di ulteriori soggetti pubblici e privati in conformità alle finalità istituzionali di valorizzazione dell'accordo e nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente.

3. Per quanto riguarda l'allestimento del Children Museum, il Tavolo Tecnico esaminerà la progettazione definitiva degli interventi necessari.

Al Tavolo Tecnico spetterà il compito di approvare le regole tecniche relative alla realizzazione di eventuali opere e allestimenti.

4. Al Tavolo Tecnico spetta principalmente la pianificazione delle attività di valorizzazione, il controllo del loro corretto svolgimento, la valutazione degli obiettivi raggiunti e degli impatti prodotti, la revisione e gli eventuali interventi correttivi da apportare nell'attuazione del progetto, l'analisi della reportistica

relativa.

5. Il Tavolo Tecnico si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità su richiesta

delle parti e, di norma, almeno una volta ogni tre mesi sui seguenti temi:

a) verifica dell'attuazione del piano di valorizzazione di cui all'Allegato 1 e approvazione della programmazione annuale successiva alla prima;

b) condivisione e approvazione delle pianificazioni trimestrali delle attività del partenariato; con particolare riguardo alla programmazione di eventi, dovranno essere elaborate specifiche schede tecniche relative a tipologia di allestimento, periodo di effettuazione, soggetti coinvolti, specifiche tecniche, modalità gestionali ecc.);

c) analisi della reportistica, inviata con congruo anticipo dal Partner privato, relativa alle attività svolte nel trimestre precedente;

d) valutazione e definizione delle più efficienti condizioni operative e gestionali ai fini dell'avanzamento delle attività e delle eventuali esigenze di programmazione di nuove attività o di attività complementari conseguenti ad imprevisti;

e) l'esame e l'approvazione del progetto tecnico di cui al punto 17 del presente accordo;

f) condivisione e approvazione del piano degli interventi educativi e culturali;

g) qualsivoglia altro tema specifico che rilevi sotto il profilo della verifica di opportunità e della valutazione del partenariato, utile a garantire i più proficui risultati ed il conseguimento degli obiettivi prefissati o di ulteriori obiettivi emergenti.

I componenti del Tavolo Tecnico potranno eventualmente decidere di effettuare

sopralluoghi, al fine di verificare in contraddittorio la necessità di ulteriori interventi non previsti o valutare la corretta realizzazione dei lavori già eseguiti.

6. Al Tavolo Tecnico spetterà il compito di approvare le regole tecniche relative alla realizzazione delle opere e all'acquisizione di beni, servizi e forniture in relazione a tutte le attività programmate. In particolare, i lavori concernenti gli interventi di natura edilizia dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte da imprese abilitate all'esecuzione per categorie ed importi adeguati all'entità economica degli interventi.

7. Resta di esclusiva competenza del PAP, conformemente alle finalità di interesse pubblico da essa perseguite, l'attività di analisi dei report di cui all'art. 19 del presente Accordo nonché di valutazione dei risultati diretti ed indiretti che scaturiscono dalla collaborazione e delle opportunità generate nei processi di valorizzazione del patrimonio culturale. Il PAP presenterà nell'ambito del Tavolo Tecnico le valutazioni effettuate con l'obiettivo di indicare e proporre tutti i necessari interventi per consolidare e qualificare le attività di valorizzazione.

8. Il Tavolo Tecnico elabora e sottoscrive il verbale delle proprie sedute al termine di ciascuna di esse.

9. La sede del Tavolo Tecnico è ubicata presso gli uffici del PAP.

10. REFERENTI DEL PROGETTO

Ciascuna Parte individua un Referente del Progetto:

Il Referente di Progetto del PAP è la dott.ssa Silvia Martina Bertesago.

Il Referente di Progetto dell'ATI è Giovanni di Dio Petrone.

SEZIONE II – DELLE OBBLIGAZIONI DEL PAP E DEL PARTNER PRIVATO

11. OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL PAP

1. Il PAP si impegna ad eseguire le seguenti attività:

a) concedere, in forma non esclusiva, l'utilizzo degli immobili e degli spazi per lo svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo;

b) Per lo svolgimento delle attività il PAP mette a disposizione del partner i seguenti spazi appositamente dedicati, per il cui dettaglio si rinvia alle planimetrie allegate (Allegato 3):

POMPEI

Casina Rosellino

Auditorium di Pompei

Palestra Grande - spazi espositivi

Vivaio - Casa di Pansa

Laboratorio di Ricerche Applicate A. Ciarallo

Altri spazi o edifici negli scavi adatti a particolari attività (es. teatro grande, anfiteatro, foro triangolare, piazzale dell'anfiteatro, ecc...).

OPLONTIS

Villa A

Nel corso del partenariato il Parco potrà individuare ulteriori spazi da mettere a disposizione per lo svolgimento delle attività oggetto del PSPP, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la Reggia di Quisisana e le Ville di Castellammare di Stabia, l'Antiquarium di Boscoreale.

L'individuazione degli spazi potrà subire modifiche a seconda di eventi o manifestazioni particolari o a seconda di mutate esigenze dell'Amministrazione (es. manutenzione di alcuni edifici o spazi, realizzazione di mostre temporanee

in spazi attualmente non considerati, riapertura di edifici attualmente non aperti al pubblico ecc..).

Ad eccezione dell'edificio di "Casa di Rosellino" l'uso di tutti gli spazi è da intendersi non esclusivo.

c) coinvolgere le istituzioni locali per il raggiungimento delle finalità perseguite mediante il presente accordo di partenariato speciale pubblico privato;

d) proporre o consentire lo svolgimento di iniziative da realizzare nei luoghi oggetto del presente Accordo anche da parte di soggetti terzi rispetto all'accordo, qualora queste fossero ritenute coerenti da entrambi i soggetti Partner;

e) promuovere le attività mediante la propria comunicazione istituzionale, quali, a titolo esemplificativo, l'apposizione di totem informativi presso la biglietteria per le attività previste nel presente contratto;

f) mettere il Partner privato nelle condizioni di svolgere correttamente le attività oggetto del presente Accordo alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire gli strumenti operativi di propria competenza;

g) attivare ogni iniziativa utile per l'esecuzione delle attività di valorizzazione previste nel presente Accordo.

2. Il PAP si impegna a comunicare al Partner privato ogni evento rilevante, circostanza o provvedimento nella sua disponibilità che condizioni lo svolgimento delle attività. In particolare, il PAP è tenuto a trasmettere al Partner privato le seguenti informazioni e documenti:

a) ogni informazione e/documento utile in relazione allo stato degli immobili e

delle aree interessate dal presente Accordo;

b) l'insorgenza di motivi di pubblico interesse che possano determinare la revoca o

la sospensione temporanea delle attività;

c) tutte le informazioni, con congruo anticipo e comunque con un preavviso

minimo di 48 ore, che possono avere riflessi sull'attività del Partner Privato.

3. Il PAP non verserà alcun corrispettivo per le attività oggetto del presente accordo.

12. DICHIARAZIONI, OBBLIGHI E ATTIVITA' DEL PARTNER PRIVATO

1. Fermi restando gli obblighi previsti dalla normativa vigente, il Partner privato si impegna, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, ad effettuare tutte le attività previste nella proposta partenariale presentata nei termini stabiliti nell'Avviso Pubblico in premessa e nel piano di valorizzazione allegato al presente accordo.

2. Il Partner privato si impegna a garantire:

a) l'allestimento di uno spazio permanentemente ed esclusivamente dedicato alla didattica comprensivo di un children museum, al fine di offrire all'utenza un servizio stabile di attività ludico-didattiche per bambini e adolescenti, in alternativa o in aggiunta alla visita del sito archeologico;

b) l'allestimento e la gestione della reception/postazione stabile di infopoint, presso la quale gli utenti potranno ricevere le informazioni sull'offerta didattica del Parco archeologico e anche prenotare le attività. L'infopoint dovrà essere sempre aperto negli orari di apertura al pubblico del PAP.

Lo spazio individuato per ospitare tali attività è "Casina Rosellino" i cui spazi, interni ed esterni, sono concessi ad uso esclusivo del partner selezionato;

c) l'allestimento e la gestione delle macro aree e delle aree didattiche descritte

nella proposta partenariale:

- Area 1 - De Architectura

- Area 2- De urbe

- Area 3 - Nuces

- Area 4 - Ludus

- Area Didattica A - Scavo Archeologico

- Area Didattica B - Arti Performative

- Area Didattica C - Outdoor Classroom

- Area Didattica D - Archeofablab

d) allestimento e gestione delle strutture per i servizi igienici

e) ~~allestimento e gestione dello spazio dedicato alla piccola ristorazione ed erogazione di bevande. L'attività di somministrazione dovrà essere esercitata esclusivamente nei confronti degli utenti del Children Museum e senza configurare alcuna violazione delle concessioni in essere presso il PAP relativamente a tali servizi.~~

f) Realizzare le iniziative educative didattiche e formative e in particolare:

- Percorsi guidati e laboratori didattici per le scuole differenziati a seconda del tipo e del grado di Istituto, a partire dalle scuole dell'infanzia fino alle scuole secondarie di II grado;

- Percorsi guidati e laboratori per le famiglie per coinvolgere le nuove generazioni e i loro nuclei familiari, anche durante i fine settimana e le festività. Tali attività avranno come obiettivo la sensibilizzazione alla tutela

ambientale e storico-culturale.

- Percorsi guidati e laboratori per adulti mediante itinerari su temi specifici e attività laboratoriali dedicati a diverse tematiche legate al Parco Archeologico, dalla tutela del patrimonio culturale alle tradizioni artistico-pittoriche, agro-alimentari e di vita quotidiana.

- Percorsi e attività per gruppi con disabilità per diverse fasce d'età (bambini e adulti) e per diverse tipologie di disabilità (fisiche, sensoriali, cognitive);

- Corsi di formazione per insegnanti (1 corso all'anno);

g) Realizzare le attività ricreative, ludiche e culturali e in particolare:

- Attività complementari a quelle educative, sviluppate mediante diversi linguaggi e forme espressive quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, programmi di conferenze, presentazioni di libri, rassegne culturali (teatrali, cinematografiche, letterarie ecc.), concerti, manifestazioni teatrali, aperture straordinarie a tema, e ogni altra manifestazione o evento aperti al pubblico;

- Percorsi guidati gratuiti in favore di ospiti istituzionali, nell'ambito dei rapporti diplomatici/istituzionali che il Parco Archeologico di Pompei intrattiene con Paesi/Istituti stranieri (circa 50 all'anno);

h) la gestione delle aree e degli spazi oggetto dell'accordo di partenariato secondo i giorni e gli orari di apertura al pubblico del Parco stesso, e nel rispetto delle indicazioni e disposizioni di tutela (Allegato 6);

i) lo svolgimento della propria attività assicurando continuità, regolarità e qualità in una dimensione di completa autonomia finanziaria anche tramite sostegni e finanziamenti pubblici e privati;

- | | | |
|----|---|--|
| | | |
| j) | La realizzazione e vendita di prodotti editoriali educativi (es. opuscoli/guide didattici, strumenti multimediali didattici ecc. specifici per le varie fasce di età e per le differenti tipologie di utenti sopra individuate); | |
| k) | La vendita di giochi, giocattoli, puzzle, fumetti a carattere didattico-educativo, realizzati dal partner stesso o da soggetti terzi nell'ambito di accordi di valorizzazione stipulati con l'Amministrazione. | |
| l) | Il sostenimento dei costi e degli investimenti per gli allestimenti, l'acquisto delle attrezzature e del materiale previsti per l'esecuzione delle attività; | |
| m) | il versamento, secondo le modalità ed i tempi di cui all'art. 18 le royalties, pari a quanto stabilito al punto 1 del medesimo articolo richiamato, | |
| n) | ad acquisire le necessarie autorizzazioni, visti, nulla osta, permessi e provvedere al versamento di tributi o tasse, per l'esercizio della propria attività e per la stessa gestione delle aree; | |
| o) | che il bene sia destinato ai soli usi previsti nel partenariato, con l'impegno a non arrecare il minimo pregiudizio al bene stesso e alla sua conservazione; | |
| p) | a farsi carico delle spese correnti di gestione, ivi comprese quelle relative alla pulizia e alla manutenzione ordinaria delle aree e degli edifici o strutture o allestimenti connessi all'esecuzione delle attività; | |
| q) | a provvedere al pagamento delle utenze (energia, riscaldamento, servizio idrico, altre utenze) i cui consumi sono stimati mediante appositi sottocontatori. Il Partner privato provvederà a rimborsare il PAP delle spese relative ai consumi quantificati mediante gli appositi misuratori installati. | |
| r) | a farsi carico delle riparazioni ordinarie di qualunque natura, nonché di qualsiasi | |

opera necessaria alla gestione, custodia, sorveglianza. conservazione agibilità e all'uso delle aree per le porzioni di volta in volta oggetto di intervento e/o di attività ai fini della tutela e valorizzazione del medesimo, anche in relazione ai pericoli di incendio, furto e/o atti di tipo vandalico;

s) adeguare eventualmente l'impiantistica necessaria all'ottimale gestione del children museum e dell'area pertinente, nel rispetto delle normative e previo coordinamento e autorizzazione del PAP.

3. Il partner inoltre si impegna a:

- a) predisporre un sistema di contabilizzazione automatica per gli incassi, tramite registratori di cassa a norma di legge;
- b) consentire il pagamento, da parte del pubblico, anche attraverso carte di credito, bancomat, POS ed altri sistemi similari;
- c) rispettare tutti gli adempimenti di legge per lo svolgimento dei servizi oggetto degli spazi utilizzati;
- d) assumere integralmente ogni onere presente o futuro, relativo ad imposte, diritti, tasse, ecc., stabiliti relativamente all'esecuzione dei servizi e all'uso degli spazi;
- e) a conferire i rifiuti nei punti di raccolta con le modalità indicate dal PAP.

4. Nello svolgimento delle attività il Partner privato dovrà inoltre garantire:

- a) la massima apertura e accessibilità al pubblico, favorendo la partecipazione attiva della comunità locale, il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche e degli operatori culturali del territorio;
- b) la trasmissione dell'aggiornamento del piano di valorizzazione e del report di monitoraggio delle attività;

5. Lo svolgimento delle attività dovrà avvenire in una dimensione di completa autonomia finanziaria per mezzo dei ricavi derivanti dall'offerta dei servizi, dall'organizzazione di iniziative socio culturali e tramite la ricerca di finanziamenti pubblici e privati.

6. Al Partner privato competono in via diretta ed esclusiva il compito di ottenere, nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente, le autorizzazioni necessarie per l'esecuzione delle attività.

7. Il Partner privato dichiara e garantisce di:

a) aver posto in essere le attività finalizzate ad acquisire la conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi interessati dall'Accordo;

b) aver valutato e condiviso il Piano di valorizzazione culturale approvato dal PAP;

c) realizzare le attività, in conformità al presente accordo e al Piano di valorizzazione culturale approvato rispettando la scansione temporale specificata;

d) prestare e mantenere ovvero assicurare che siano prestate e mantenute tutte le garanzie e le polizze assicurative previste dall'Avviso pubblico e dal presente accordo;

e) collaborare con il PAP affinché questa eserciti i poteri di ispezione, accesso e acquisizione di documentazione e notizie utili alla verifica del rispetto da parte del Partner privato degli obblighi su di esso gravanti ai sensi del presente accordo, fornendo al PAP, tutti i mezzi, i dati e le informazioni dallo stesso richieste anche su supporto elettronico;

f) rispettare e far rispettare tutta la normativa vigente emanata ed emananda in tema di misure di sicurezza in generale.

8. È fatto divieto al Partner privato di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

9. Il Partner privato è obbligato ad informare tempestivamente il PAP in relazione a:

(i) ogni circostanza o evento che potrebbe comportare sia ritardi nell'esecuzione del presente Accordo, sia indisponibilità, anche parziale, delle attività;

(ii) la sussistenza di fatti o circostanze in grado di configurare, anche solo potenzialmente, presupposto per la risoluzione, recesso o decadenza dell'Accordo;

(iii) le controversie, i procedimenti giudiziari e/o amministrativi, e/o arbitrari da parte o nei confronti del Partner privato che possa pregiudicare la capacità di adempiere agli obblighi derivanti dall'Accordo;

(iv) ogni altro evento, circostanza o provvedimento che possa avere effetto pregiudizievole sul Partenariato ovvero sulla capacità del Partner di adempiere agli impegni assunti.

10. Il partner potrà richiedere al PAP l'utilizzo degli spazi in occasione di eventi particolari oltre l'orario di apertura. Per tali eventi e/o iniziative che comporteranno l'impiego di personale del Ministero il partner dovrà corrispondere gli importi comunicati dall'Amministrazione per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate a garantire la tutela del patrimonio culturale e la sicurezza dei luoghi e degli utenti.

13. IMPEGNI RECIPROCI DELLE PARTI

1. Le Parti si impegnano ad operare in uno spirito di leale collaborazione per la

migliore realizzazione delle attività, conformando la propria condotta ai principi di fiducia reciproca, responsabilità, sostenibilità, proporzionalità e adeguatezza.

In particolare le Parti si impegnano a:

1. scambiarsi tutte le informazioni e le competenze utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di professionisti esterni;

2. supportare lo sviluppo, la conoscenza e la diffusione delle attività partenariali attraverso la promozione di iniziative culturali, educative e di valorizzazione tese a rafforzare il ruolo del patrimonio culturale come fattore di legame sociale, come fonte utile allo sviluppo umano, alla valorizzazione delle diversità culturali e alla promozione del dialogo interculturale.

A tal fine le Parti potranno:

- sviluppare ogni attività di comunicazione per consolidare forme di coinvolgimento attivo tra il PAP e il suo pubblico;

- promuovere ricerche, studi, pubblicazioni, mostre, convegni, conferenze, visite ed ogni altra iniziativa idonea a realizzare, in modo autonomo o in collaborazione con le pubbliche autorità competenti, con enti e con privati, lo sviluppo, la qualificazione e la divulgazione delle attività oggetto del presente accordo;

- attrarre contributi pubblici e privati per garantire la sostenibilità delle attività partenariali;

- concordare le modalità di collegamento tra i rispettivi siti web e la condivisione di attività attraverso i canali social;

- svolgere ogni altra attività idonea ed opportuna per il perseguimento delle finalità del partenariato speciale.

14. RESPONSABILITÀ DEL PARTNER PRIVATO

1. Il Partner privato è responsabile di tutte le attività a suo carico derivanti dal presente Accordo. In particolare, egli è responsabile:

- a) dell'esatto, corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali e della corretta esecuzione delle attività, nonché di tutti gli oneri relativi allo svolgimento delle attività previste nel presente Accordo compreso eventuali tributi comunali, restando espressamente inteso che le norme e le prescrizioni contenute e richiamate nell'Accordo e negli Allegati sono state da esso esaminate e riconosciute idonee ad assicurare il corretto adempimento;
- b) dei danni o pregiudizi di qualsiasi natura causati al PAP o ai suoi dipendenti e consulenti, come conseguenza diretta delle attività del Partner privato, anche per fatto doloso o colposo del suo personale dipendente, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l'esecuzione delle attività;
- c) dell'obbligo di tenere indenne e manlevare il PAP da ogni pretesa di terzi, derivante dal mancato o non corretto adempimento degli obblighi contrattuali per cause riconducibili al Partner privato;
- d) di qualunque danno causato a persone e a cose in conseguenza della esecuzione delle attività.

2. Il Partner privato garantisce e manleva in ogni tempo il PAP contro qualsivoglia pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni,

modelli ed altre opere dell'ingegno concernenti tutti i progetti, materiali, impianti, procedimenti e, comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell'esecuzione dell'Accordo. Sono, in ogni caso, a carico del Partner privato tutti gli oneri e le responsabilità inerenti l'ottenimento dei diritti di sfruttamento di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell'ingegno.

15. FORZA MAGGIORE

1. Le parti non saranno considerate inadempienti in relazione alle obbligazioni assunte con il presente atto qualora l'inadempimento dipenda da cause di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non limitativo, condizioni atmosferiche tali da impedire lo svolgimento delle attività (alluvioni, incendi, prolungata mancanza di fornitura elettrica, inagibilità degli spazi, flessioni dell'accesso dei visitatori causate da eventi eccezionali), ogni altro fatto non previsto e non prevedibile alla data di sottoscrizione del presente accordo che possa inficiare od ostacolare la realizzazione delle attività nei termini e alle condizioni definiti nel presente atto.

2. In relazione alle circostanze di cui al punto precedente, il PAP non sarà obbligato ad erogare alcun indennizzo o risarcimento o rimborso, o qualsiasi riconoscimento in termini economici.

3. Al verificarsi di uno degli eventi di cui al comma 1, la Parte che ne ha avuta notizia in quanto la prestazione è divenuta impossibile, anche solo temporaneamente, ne dà immediata comunicazione all'altra Parte, descrivendole le cause che hanno determinato l'evento, gli effetti prodotti e i rimedi che intende adottare.

4. Qualora l'evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l'impossibilità definitiva di realizzare gli obiettivi del Partenariato, ciascuna Parte può invocare la

risoluzione dell'Accordo ai sensi dell'articolo 1463 del codice civile.

In ogni caso, nessun indennizzo o risarcimento è dovuto al Partner privato.

SEZIONE III – GESTIONE

16. OBBLIGHI E MODALITA' DI GESTIONE

1. Al Partner privato è attribuito il diritto di gestire economicamente le attività che sono oggetto del presente Accordo con assunzione a proprio carico dei rischi legati alla gestione delle attività medesime.

Nel corso delle attività il Partner privato dovrà avvalersi, di personale in possesso delle competenze e delle eventuali abilitazioni previste dalla normativa vigente.

2. Il Partner privato dovrà garantire lo stato di manutenzione ordinaria di tutti gli impianti e la manutenzione ordinaria delle aree nell'ambito delle quali svolgerà le attività.

Per le aree esterne la manutenzione si configura come la pulizia e il decoro dei luoghi (compresi i viali, le vasche, pozzetti, drenaggi...).

Tali interventi saranno oggetto di apposita valutazione nell'ambito del tavolo tecnico e di apposito piano di lavoro da concordarsi tra il Partner privato e il PAP; in ogni caso dovrà sempre essere garantito un aspetto decoroso e curato di tutte le aree.

Sarà inoltre cura del Partner privato segnalare tempestivamente al PAP eventuali danneggiamenti al patrimonio che dovessero verificarsi per cause non programmabili e imprevedibili.

3. Per l'accesso alle attività commerciali, educative e culturali è stabilito che ogni fruitore delle attività dovrà munirsi del titolo di accesso pagando il regolare titolo di accesso al Parco Archeologico di Pompei, eccetto i soggetti per i quali è previsto

l'ingresso gratuito nei monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato conformemente al Decreto Ministeriale 11 Dicembre 1997, N. 507 pubblicato nella Gazz. Uff. del 12 Febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni.

L'accesso alle attività erogate dal Partner privato sarà pertanto possibile solo ai visitatori muniti di regolare biglietto d'ingresso al PAP.

4. L'autorizzazione e il pagamento dei diritti per le riprese fotografiche e cinematografiche seguiranno disciplina e regolamentazione applicate dal PAP e non potranno essere svolte senza la preventiva autorizzazione del PAP.

5. In conformità con l'Avviso Pubblico richiamato in premessa viene stabilito che al Partner privato spetteranno i proventi derivanti dell'erogazione della propria attività.

6. Le tariffe per le attività educative sono concordate in sede di tavolo tecnico.

17. CHILDREN MUSEUM

1. Il Partner privato dovrà provvedere, con risorse proprie, a suo esclusivo carico, alla realizzazione degli allestimenti del children museum.

2. I lavori dovranno essere realizzati a cura e sotto la responsabilità del Partner privato, secondo il cronoprogramma indicato nel piano di valorizzazione allegato al presente accordo.

3. Spetterà al Tavolo Tecnico di cui all'art. 9 del presente accordo la verifica e l'approvazione della programmazione degli interventi.

In particolare, i lavori dovranno essere realizzati a perfetta regola d'arte da imprese abilitate all'esecuzione degli interventi.

Gli arredi e le attrezzature didattiche devono essere fabbricati a regola d'arte nel

rispetto delle normative vigenti negli Stati della Comunità Europea e non costituire pericolo per la salute e sicurezza degli utenti.

Il partner dovrà consegnare al PAP la documentazione sulla conformità degli arredi, delle attrezzature e dei materiali didattici alla normativa vigente.

Il Partner privato non potrà apportare innovazioni, addizioni o migliorie all'edificio di "Casa Rosellino" senza il preventivo consenso scritto del PAP, anche ai sensi del D.lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.

I lavori condotti sull'edificio oggetto del presente articolo non saranno rimborsati neppure parzialmente e resteranno di proprietà del PAP, senza che possano essere vantati crediti per la loro realizzazione o indennizzi al termine del Partenariato Speciale.

Il Partner privato dovrà garantire il rispetto delle norme in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

4. Nell'esecuzione dei lavori dovranno essere rispettate le prescrizioni che il PAP formulerà in sede di tavolo tecnico in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Le imprese esecutrici dei lavori dovranno essere in possesso dei requisiti per contrarre con la Pubblica amministrazione di cui all'art. 94 e seguenti del D. Lgs 36/2023.

5. Il Partner privato dovrà provvedere a tutti gli adempimenti necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività di cui al presente articolo e dovrà trasmettere tutta la relativa documentazione al PAP.

18. CANONE E ROYALTIES

1. Il Partner privato dovrà corrispondere al PAP, le royalties sul fatturato derivante dalle attività conformemente a quanto previsto nel punto 11 dell'Avviso.

La royalty, corrispondente a un valore percentuale applicato sui ricavi annui derivante dalle attività programmate e dalla vendita dei prodotti editoriali e ludico-didattici, al netto di IVA è fissata al 13%.

2. Il pagamento della percentuale (royalty) sul fatturato conseguito per le attività di vendita, dovrà avvenire trimestralmente sulla base dei dati forniti dal Partner privato.

A tal fine, entro 15 (quindici) giorni dalla scadenza del trimestre, il Partner privato dovrà inviare al PAP l'importo del fatturato del trimestre di riferimento.

3. Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere corrisposto dal Partner privato mediante bonifico bancario sul seguente conto corrente: BANCO BPM SPA, Conto n. 080010 Parco Archeologico di Pompei, Codice SWIFT: BAPPIT21628, Codice IBAN: IT43 G 05034 40090 000000080010.

19. REPORT

Il Partner privato dovrà fornire una reportistica trimestrale avente ad oggetto i seguenti dati:

a) numero, incasso unitario e complessivo derivante dalla vendita dei servizi educativi (percorsi e attività laboratoriali etc.) articolato per mese, giorno della settimana, canale di acquisto, con indicazione della categoria di acquirente;

b) numero, incasso unitario e complessivo derivante dalla vendita dei prodotti editoriali e ludico-didattici e di ogni altra attività commerciale;

c) caratteristiche dei singoli e dei gruppi (numerosità, nazionalità, Regione di

residenza, scuola di provenienza).

Eventuali ed altri modelli di reportistica specifici potranno essere concordati in sede di Tavolo Tecnico.

20. POLIZZE ASSICURATIVE

1. A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto relative alla realizzazione dei lavori, il partner privato presta la garanzia definitiva di cui all'articolo 103 del Codice, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice.

2. Il Partner privato stipula, altresì, le polizze assicurative di seguito indicate a copertura degli eventuali danni alle strutture, alle persone (visitatori ed operatori) e ai beni:

(a) una polizza assicurativa che copra i rischi derivanti dall'attività oggetto del partenariato, dei danni a persone e cose derivanti dalla conduzione del bene, dall'esercizio delle attività da compiersi sulle aree e da qualsiasi altra causa verificatasi per tutta la durata dell'accordo, nonché causati da fatti di terzi, con massimale pari a 3.000.000,00 (tremilioni) per l'intera durata corrispondente a quella dell'accordo;

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti, in tutto o in parte, da dette polizze assicurative resteranno comunque a esclusivo carico del Partner privato.

SEZIONE IV- VICENDE DEL PARTENARIATO

21. RISOLUZIONE.

1. Il PAP senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento,

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | potrà risolvere di diritto l'Accordo ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa | |
| | dichiarazione da comunicarsi al Partner privato a mezzo di posta elettronica | |
| | certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, nei seguenti casi: | |
| | a) il Partner privato avrebbe dovuto essere escluso ai sensi dell'articolo 80 del D.lgs. | |
| | 50/2016 e ss.mm.ii; | |
| | b) decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa | |
| | documentazione o dichiarazioni mendaci; | |
| | c) provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di | |
| | prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; | |
| | d) sentenza di condanna del Partner privato passata in giudicato per i reati di cui | |
| | all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) | |
| | e) mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo | |
| | a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento ai sensi dell'articolo | |
| | 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 13; | |
| | f) cause ostative ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; | |
| | g) mancata copertura dei rischi durante la vigenza dell'Accordo e violazione delle | |
| | disposizioni sulla garanzia; | |
| | h) messa in liquidazione o cessione dell'attività del Partner privato; | |
| | i) ripetuti inadeguati comportamenti da parte del personale del servizio di | |
| | accompagnamento alla visita e del servizio delle visite guidate, nonché del personale | |
| | dei sub-contraenti; | |
| | l) inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza | |
| | sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze; | |

m) interruzione non motivata del servizio;

n) cessione anche parziale dell'Accordo;

o) utilizzo, in tutto o in parte, degli spazi di Casa Rosellino difforme dalla loro destinazione d'uso;

p) reiterata violazione dell'obbligo di garantire una modalità di prestazione del servizio coerente con il sito archeologico e con le disposizioni previste nel presente Accordo, in particolare gli articoli 12, 14 e 16 (impegni del Partner privato – responsabilità del Partner privato – Obblighi e modalità di gestione).

3. Il PAP può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto in caso di grave inadempimento del Partner privato anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Accordo che si protragga oltre il termine, non inferiore a quindici giorni assegnato con diffida ad adempiere ai sensi dell'articolo 1454 del codice civile, comunicata a mezzo di posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Al verificarsi anche di una sola delle ipotesi di risoluzione di cui al presente articolo, nulla è dovuto al Partner privato a titolo di rimborso, indennizzo e/o risarcimento del danno, fatto salvo il risarcimento di quest'ultimo in favore del PAP.

22. RECESSO

1. Il PAP ha il diritto di recedere unilateralmente dall'Accordo in presenza di una giusta causa.

2. Costituiscono ipotesi di giusta causa:

a) sopravvenute e comprovate esigenze di interesse pubblico;

b) emergenze sanitarie;

c) chiusura del sito determinata da provvedimenti nazionali o regionali.

d) comportamenti del Partner privato che, valutati singolarmente o nel complesso, facciano venir meno il rapporto di fiducia con il PAP ancorché non raggiungano la soglia del grave inadempimento;

e) la presentazione di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra normativa applicabile in materia di procedure concorsuali nei confronti del Partner privato.

3. Il Partner privato ha la facoltà di recesso per giusta causa previa motivata comunicazione da trasmettere con preavviso di almeno sei mesi.

4. La parte che intende avvalersi della facoltà di recesso ne dà comunicazione all'altra mediante posta elettronica certificata o raccomandata con ricevuta di ritorno, indicando le ragioni di giusta causa addotte.

5. In caso di recesso, al Partner privato nulla ad alcun titolo sarà dovuto.

23. ANTICORRUZIONE, PRIVACY E RISERVATEZZA PROFESSIONALE

1. Il Partner privato dichiara di aver preso conoscenza del Piano triennale dell'anticorruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento del MiC, a cui afferisce il PAP, secondo il Decreto Ministeriale del 23.12.2015.

I dati personali raccolti sono trattati in osservanza del Regolamento UE n. 2016/679 e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali e di libera circolazione di tali dati, per quanto è necessario all'esecuzione del Accordo/rapporto e per adempiere agli obblighi di legge alle quali il PAP soggiace. Nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il PAP adotta le misure necessarie per garantire un trattamento lecito, corretto e trasparente delle informazioni.

2. Il Partner privato ha l'obbligo di mantenere riservati, anche successivamente alla

scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dal PAP di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

24. EFFICACIA E COMUNICAZIONI

1. L'Accordo è efficace dalla stipula del presente atto.

2. Le Parti sono tenute, a pena di nullità, ad effettuare tutte le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati previste dal Accordo a mezzo PEC, salvo che non sia diversamente concordato per iscritto dalle Parti ove consentito dalla legge.

3. Le comunicazioni e trasmissioni di informazioni e dati tra le Parti si intendono valide ed efficaci qualora effettuate ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

a) per il PAP: pa-pompei@pec.cultura.gov.it

b) per il Partner privato: consorzioaion@pec.net

4. Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tale forma di comunicazione.

25. LOGO, MARCHI E SEGNI DISTINTIVI

1. Il Partner privato si impegna a non esibire negli spazi nei quali sono gestite le attività, insegne, nomi, loghi, marchi e segni distintivi diversi da quelli autorizzati dal PAP e a non usare il logo del PAP per fini pubblicitari a vantaggio di iniziative diverse da quelle contemplate dal presente Accordo.

2. Nel corso di durata del presente contratto, in caso di eventi o circostanze

particolari, il PAP potrà occasionalmente autorizzare l'utilizzo, non assumendone alcuna responsabilità, di loghi, segni distintivi o marchi terzi le cui modalità di esibizione dovranno essere previamente concordate tra le parti.

3. Il PAP acquisirà la titolarità piena ed esclusiva del Logo elaborato per la realizzazione del progetto oggetto del presente atto e depositerà domanda di registrazione di marchio nazionale/comunitario/internazionale ai sensi dell'art. 19 comma 3 del D. Lgs 30/2005 e dell'art. 22 comma 1 della Legge 27 dicembre 2023, n. 206.

Il partner avrà in concessione gratuita l'uso esclusivo del marchio identificativo del "Children Museum" per tutte le attività oggetto del presente atto e per la durata del Partenariato Speciale e si impegna:

a) a non intraprendere attività contrarie alle finalità del PAP o lesive del suo patrimonio e dei suoi valori e ad usare il marchio in modo da non ledere in alcun modo la fama e il prestigio del PAP;

b) ad usare il marchio per gli usi convenuti senza apportarvi alcuna modifica;

c) a non commercializzare prodotti/servizi contrassegnati da marchi simili o affini rispetto al marchio identificativo del Children Museum, a non registrare, direttamente o indirettamente, alcun marchio, nome commerciale o domain name simili o affini al marchio sopra richiamato;

d) a sottoporre al PAP campioni dei prodotti destinati a essere contrassegnati con il marchio in via preventiva, per specifica ed espressa approvazione del PAP, in mancanza della quale l'uso del Marchio deve intendersi non concesso;

4. In tutte le attività di impiego del marchio il partner si assume tutte le

responsabilità derivanti dai prodotti oggetto di concessione d'uso del marchio; il partner si impegna pertanto a mantenere il PAP manlevato ed indenne da dette responsabilità nei riguardi di qualsiasi richiesta di risarcimento o a qualsivoglia altro titolo da parte di terzi per eventuali danni.

5. L'utilizzo o la riproduzione del marchio per scopi diversi da quelli previsti dal presente atto – o comunque non preventivamente approvati per iscritto dal PAP comporta l'immediata decadenza della concessione d'uso.

6. Il partner NON può in nessun caso:

- cedere la licenza, concedere in sub-licenza o disporre altrimenti del marchio identificativo del "Children Museum" nei confronti di terzi;

- utilizzare il marchio in modo parziale o con modifiche o diversificazioni che non siano state autorizzate dal PAP;

- in ogni caso, elaborare, in qualsiasi maniera il marchio, totalmente o parzialmente.

La rappresentazione grafica del marchio, la sua descrizione e le modalità di applicazione digitale dovrà avvenire nel rigoroso rispetto dell'identità visiva del PAP.

26. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge n. 136 del 13.08.2010 il Partner privato comunica gli estremi del/i conto/i dedicato o utilizzato ed i nominativi dei soggetti abilitati ad eseguire movimenti su

detto/i conto/i.

A tal fine, per le movimentazioni attinenti al presente contratto, utilizzerà il conto corrente bancario presso la Banca Intesa Sanpaolo, Agenzia Napoli 95 intestato a Consorzio aion IBAN IT24I0306903487100000003795, soggetto delegato a operare sul conto stesso Giuseppe Battaglia, nato a Napoli il 9 luglio 1988 (C.F. BTTGPP88L09F839B).

2. Il Partner privato si impegna, altresì, a comunicare al PAP ogni eventuale variazione relativa al/i predetto/i conto/i corrente/i ed ai soggetti autorizzati ad operare su di esso/i.

3. Il Partner privato è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con eventuali subcontraenti, gli obblighi derivanti dalla legge n. 136/2010.

4. ~~Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136, e dell'articolo 20 del Contratto.~~

27. EFFETTI DELLA CESSAZIONE DEL CONTRATTO

1. In tutte le ipotesi di cessazione degli effetti del Contratto, da qualsiasi causa determinata, anche in caso di cessazione anticipata del Contratto, il PAP effettua in contraddittorio con il Partner privato tutte le verifiche necessarie a valutare lo stato complessivo degli spazi concessi in uso.

2. Alla cessazione del Contratto la concessione in uso esclusivo degli spazi di Casa Rosellino decadrà di diritto e l'immobile tornerà nella piena disponibilità del PAP in buono stato manutentivo, ivi comprese le eventuali migliorie e/o addizioni senza che

il Partner privato possa pretendere rimborso o indennizzo alcuno.

3. Il Partner privato si impegna, inoltre, a lasciar i luoghi di cui al presente contratto liberi da ogni cosa entro 30 giorni dalla cessazione del contratto, rimuovendo a sue spese e cura quanto in essi collocato.

29. FORO COMPETENTE

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere dal presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere l'accordo, la controversia, qualora non rientrante nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, sarà devoluta al Tribunale di Napoli, giudice del luogo ove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato ex art. 25 c.p.c..

30. NORME DI RINVIO

~~Per quanto non espressamente previsto nell'Accordo, si applicano le norme del Codice Civile e le Leggi speciali in materia in quanto applicabili.~~

| | |
|---|-------------------------------------|
| per il Partner Privato | per il Parco Archeologico di Pompei |
| l'Amministratore unico del Consorzio aion | Il Direttore Generale |
| Firmato Digitalmente | Firmato Digitalmente |



Notaio Benedetto Giusti
via Cavallerizza n.60 - Napoli
tel.081.418288 - fax 081.401880

Repertorio N. 16687

Raccolta N. 8094

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE

Fra i signori:

Giuseppe Battaglia nato a Napoli il 9 luglio 1988 nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante del

"CONSORZIO AION"

con sede in Napoli, via Argine 1150, ove domicilia per la carica, codice fiscale, partita I.V.A e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 06144681217, R.E.A. n. NA - 798606, abilitato al presente atto in virtù dei poteri a lui derivanti dai vigenti patti sociali;

- Alessio SCABORO nato a Dolo (VE) il 23 dicembre 1982, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del

"GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Limena (PD) alla Via Cesare Battisti 51, ove domicilia per la carica, codice fiscale, partita I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04415430281, R.E.A. n. PD - 388030, abilitato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lui derivanti da verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 8 aprile 2024.

Premesso:

- che il "Parco Archeologico di Pompei" con sede in Pompei alla Via Plinio n. 26, CODICE FISCALE 90083400631, con determina n. 67 del 23/5/2023 ha indetto una gara pubblica con procedura aperta ai sensi dell'art. 151, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 per "l'allestimento di un children museum e la elaborazione e la realizzazione di un programma partecipato di gestione integrata delle attività educative, didattiche e ricreative".

- che le imprese CONSORZIO AION e GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE hanno partecipato congiuntamente alla gara di cui sopra, impegnandosi formalmente, in caso di aggiudicazione, a riunirsi in Raggruppamento Temporaneo di Imprese conformandosi all'art. 48, c.12, D.lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;


- che, come da decreto prot. n: 2383 del 7/3/2024, il "Parco Archeologico di Pompei" ha provveduto all'aggiudicazione dell'appalto di cui sopra al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese CONSORZIO AION e GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

- che il CONSORZIO AION ha dichiarato che di aver concorso per la procedura in oggetto per le seguenti sue imprese consorziate società ARTEM SRL, con sede legale in via Argine 1150, Napoli, partita iva e codice fiscale 01357630639, e Le Nuvole scpa, con sede legale in via Tasso 480, Napoli, partita iva e codice fiscale 04749040632

Quanto sopra premesso,

si dichiara e conviene quanto segue:

Registrato a Napoli l
il 10 maggio 2024
al n.19888/1T



Le imprese CONSORZIO AION e GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, come sopra rappresentate, si costituiscono in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, ai sensi delle disposizioni legislative al riguardo vigenti (D. Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni) finalizzata alla esecuzione dell'appalto per il servizio di cui alla premessa.

Il CONSORZIO AION viene designata quale Capogruppo mandataria del predetto Raggruppamento Temporaneo di Imprese e l'impresa GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE quale impresa mandante.

Viene pertanto conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza al CONSORZIO AION come rappresentata che accetta, affinché possa essa compiere, stipulare e sottoscrivere, per l'impresa Capogruppo e per l'impresa mandante, tutti gli atti e/o contratti opportuni, utili e necessari afferenti l'affidamento e l'esecuzione del servizio di cui alla premessa, fino alla estinzione di ogni rapporto con il GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE, intendendosi ad essa mandataria, sempre in persona del suo rappresentante designato, conferita la rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'ente appaltante.

In particolare, a mero titolo esemplificativo, ma non esaustivo, il CONSORZIO AION, in persona del legale rappresentante, per sé e per le imprese mandanti potrà:

- stipulare, con ogni più ampio potere, tutti gli atti contrattuali opportuni e/o necessari per l'affidamento e l'esecuzione del servizio in questione;
- riscuotere e rilasciare quietanza delle somme dovute in dipendenza della concessione del servizio di cui alle premesse, esonerando il GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE da qualsiasi responsabilità connessa a detti pagamenti;
- compiere, in sintesi, nei confronti del committente, tutti gli atti di qualsiasi natura, siano essi in forma pubblica che privata, relativi e/o dipendenti dall'affidamento del servizio di cui alla premessa sino alla estinzione di ogni rapporto;
- rappresentare le Imprese mandanti nelle azioni giudiziarie attive e passive verso terzi, dipendenti dall'attività svolta dall'Impresa Capogruppo, in esecuzione del mandato conferito con nomina di avvocati, procuratori, ecc.

Al suddetto fine l'Impresa mandante e l'Impresa mandataria dichiarano di conoscere la tipologia dei servizi da eseguire e le obbligazioni assunte con l'affidamento del servizio di cui alla premessa.

La partecipazione dei soggetti appartenenti al presente Raggruppamento Temporaneo di Imprese è determinata nelle modalità specificate in sede di presentazione dell'offerta

di partecipazione alla gara di cui alla premessa e cioè:

== il CONSORZIO AION avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al 60% ed eseguirà le seguenti parti del servizio:

- co-progettazione, realizzazione e gestione delle attività didattiche, educative e formative
- organizzazione, realizzazione e gestione delle attività ricreative e ludico culturali
- gestione organizzativa e del personale del Children Museum
- comunicazione e promozione
- progettazione e realizzazione piano editoriale e catalogo di merchandising

== l'impresa mandante GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE avrà una percentuale di partecipazione al contratto pari al 40% ed eseguirà le seguenti parti del servizio:

- allestimento Casa Rosellino
- co-progettazione attività didattiche e educative.

Resta inteso che, in caso di fallimento dell'impresa mandataria, l'ente appaltante ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del presente Raggruppamento Temporaneo di Imprese, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel Raggruppamento in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria con le modalità di cui al presente atto.

Resta parimenti inteso che, in caso di fallimento dell'impresa mandante, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente.

Il presente mandato è gratuito ed irrevocabile e la revoca dello stesso per giusta causa non ha effetto nei confronti del committente.

Il presente mandato non determina di per sé organizzazione o associazione tra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali, non intendendo le parti costituire neppure una società consortile.

Il presente Raggruppamento Temporaneo di Imprese si scioglierà automaticamente, senza bisogno di formalità ed adempimenti di sorta, alla scadenza del contratto di appalto e con la liquidazione di tutte le pendenze inerenti al contratto stesso, nonché per il verificarsi di una delle cause di sua estinzione previste dal vigente ordinamento e nel contratto medesimo.

Il tutto con promessa di rato e valido.


La presente scrittura privata sarà conservata in atti del Notaio che ne autenticcherà le firme.

F.to Giuseppe Battaglia - Alessio Scabro

Repertorio N. 16687

Raccolta N. 8094

**AUTENTICA DI FIRME
REPUBBLICA ITALIANA**



Io **Benedetto Giusti**, Notaio in Napoli con ufficio alla via Cavallerizza n. 60, iscritto nel Ruolo dei Distretti Riuniti di Napoli, Torre Annunziata e Nola, attesto che sono autentiche le firme di

Giuseppe Battaglia nato a Napoli il 9 luglio 1988 nella sua qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante del

"CONSORZIO AION"

con sede in Napoli, via Argine 1150, ove domicilia per la carica, codice fiscale, partita I.V.A e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli 06144681217, R.E.A. n. NA - 798606, abilitato al presente atto in virtù dei poteri a lui derivanti dai vigenti patti sociali

- Alessio SCABORO nato a Dolo (VE) il 23 dicembre 1982, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante del

"GRUPPO PLEIADI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"

con sede in Limena (PD) alla Via Cesare Battisti 51, ove domicilia per la carica, codice fiscale, partita I.V.A. e n. di iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04415430281, R.E.A. n. PD - 388030, abilitato alla stipula del presente atto in virtù dei poteri a lui derivanti da verbale del Consiglio di Amministrazione del giorno 8 aprile 2024

delle cui identità personali io Notaio sono certo e gli stessi hanno sottoscritto l'atto che precede, firmandolo, previa mia lettura, in calce ed a margine dei fogli intermedi, alla mia presenza in Napoli, nel mio studio oggi nove maggio duemilaventiquattro alle ore 16.30.

F.to notaio Benedetto Giusti, segue Sigillo.

NOTAIO BENEDETTO GIUSTI

La presente copia composta di n. 5 facciate è conforme all'originale.

Napoli, via Cavallerizza n. 60

oggi,

10 MAG. 2024

